



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° giugno 2006 (06.06)
(OR. fr)**

10077/06

**ENV 331
ENT 88**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: **1° giugno 2006**

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e recante modifica della direttiva 79/117/CEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2006) 252 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 31.5.2006
COM(2006) 252 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e recante modifica della direttiva 79/117/CEE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 850/2004, relativo agli inquinanti organici persistenti, stabilisce che, ai fini del paragrafo 4, lettera b), del medesimo articolo, entro il 31 dicembre 2005 siano stabiliti valori limite di concentrazione nell'allegato V, parte 2, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, per le questioni relative ai rifiuti ai sensi del suddetto regolamento la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Il 25 gennaio 2005 la Commissione ha quindi presentato un progetto di regolamento da sottoporre al voto del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Il progetto di regolamento non ha ottenuto la maggioranza qualificata.

Conformemente alla procedura istituita all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio. Se il Consiglio non delibera entro un termine di tre mesi dalla data alla quale è stata trasmessa la proposta, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e recante modifica della direttiva 79/117/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE¹, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, primo comma, l'articolo 7, paragrafo 6, e l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha condotto uno studio sull'applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti contenute nel regolamento n. (CE) 850/2004. Tale studio ha stabilito i valori massimi di concentrazione, ai fini della parte 2 dell'allegato V del medesimo regolamento, oltre i quali non si può escludere la possibilità di rischi per la salute umana e l'ambiente. L'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 deve essere quindi modificato di conseguenza.
- (2) Per il toxafene, una miscela di oltre 670 sostanze, non è ancora disponibile un metodo di analisi accettato e adeguato per determinare la concentrazione totale. Il suddetto studio non ha tuttavia individuato nell'Unione europea alcuna giacenza contenente, costituita da o contaminata con toxafene. Lo studio ha inoltre dimostrato che, nei casi in cui era stata rilevata la presenza nei rifiuti di pesticidi contenenti sostanze organiche inquinanti persistenti, la loro concentrazione era solitamente elevata rispetto ai limiti di concentrazione proposti. Per questo motivo, per il momento, i metodi di analisi disponibili per la determinazione del toxafene possono essere ritenuti sufficientemente validi ai fini del presente regolamento.
- (3) Il limite di concentrazione per i PCDD/PCDF è espresso in unità equivalenti di tossicità ('TEQ'), sulla base dei fattori di tossicità equivalente ('TEF') fissati dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 1998. I dati disponibili sui PCB diossina-simili non sono sufficienti per includere questi composti nei TEQ.
- (4) Esaclorocicloesano (in appresso 'HCH') è la denominazione di una miscela tecnica di vari isomeri. Un'analisi esaustiva di tali isomeri sarebbe fuori luogo visto che solo

¹ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. Rettifica pubblicata nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

l'HCH alfa, beta e gamma è importante sotto il profilo tossicologico. Il limite di concentrazione si riferisce pertanto solo a questi isomeri. Le miscele standard più diffuse sul mercato per l'analisi di questa classe di composti individuano solo questi isomeri.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono le più idonee a garantire un elevato livello di protezione.
- (6) Il comitato istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, consultato il 25 gennaio 2006 secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, non ha formulato alcun parere sulle misure previste nel progetto di regolamento della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

La tabella che figura nella parte 2 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 è sostituita dalla tabella che segue:

Rifiuti come classificati nella decisione 2000/532/CE della Commissione		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV ⁵	Operazione
10	RIFIUTI PROVENIENTI DAI PROCESSI TERMICI	Aldrin: 5000 mg/kg; Clordano:	Soltanto stoccaggio permanente: – formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde – miniere di sale o – discarica per rifiuti pericolosi (purché i rifiuti siano solidificati o stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti al sottocapitolo 19 03 della decisione 2000/523/CE) purché si sia adempiuto agli obblighi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio ² della decisione 2003/33/CE del Consiglio ³ purché si sia dimostrato che l'operazione scelta è preferibile sotto il profilo ambientale.
10 01	Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)	5000 mg/kg; Dieldrin:	
10 01 14 (*) ⁴	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia da coincenerimento contenenti sostanze pericolose	5000 mg/kg; Endrin: 5000 mg/kg Eptacloro:	
10 01 16 (*)	Ceneri leggere da coincenerimento contenenti sostanze pericolose	5000 mg/kg; Esaclorobenzene: 5000 mg/kg;	
10 02	Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio	Mirex: 5000 mg/kg; Toxafene: 5000 mg/kg; Bifenili policlorurati (PCB) ⁶ : 50 mg/kg DDT (1,1,1-tricloro	

² Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

³ Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

		<p>-2,2-bis(4-clorofenil) etano): 5000 mg/kg; Clordecone: 5000 mg/kg; Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)⁷ 5 mg/kg; la somma degli alfa-, beta- e gamma- HCH: 5000 mg/kg; Esabromobifenil: 5000 mg/kg</p>	
--	--	---	--

Rifiuti come classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV	Operazione
10 02 07 (*)	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose		
10 03	Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio		
10 03 04 (*)	Scorie bianche di prima fusione		
10 03 08 (*)	Scorie saline di seconda fusione		
10 03 09 (*)	Scorie nere di seconda fusione		
10 03 19 (*)	Polveri dai gas effluenti da camino contenenti sostanze pericolose		
10 03 21 (*)	Altre polveri e particolato (inclusa polvere di macinazione) contenenti sostanze pericolose		
10 03 29 (*)	Rifiuti derivanti dal trattamento di scorie saline e scorie nere contenenti sostanze pericolose		
10 04	Rifiuti della metallurgia termica del piombo		
10 04 01 (*)	Scorie di prima e seconda fusione		
10 04 02 (*)	Incrostazioni e loppe di prima e seconda fusione		
10 04 04 (*)	Polveri dai gas effluenti da camino		
10 04 05 (*)	Altre polveri e particolato		
10 04 06 (*)	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi		

10 05	Rifiuti della metallurgia termica dello zinco		
10 05 03 (*)	Polveri dai gas effluenti da camino		
10 05 05 (*)	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi		
10 06	Rifiuti della metallurgia termica del rame		
10 06 03 (*)	Polveri dai gas effluenti da camino		
10 06 06 (*)	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi		
10 08	Rifiuti da altri processi metallurgici non ferrosi		
10 08 08 (*)	Scorie saline di prima e seconda fusione		
10 08 15 (*)	Polveri dai gas effluenti da camino contenenti sostanze pericolose		
10 09	Rifiuti della fusione di materiali ferrosi		
10 09 09 (*)	Polveri dai gas effluenti da camino contenenti sostanze pericolose		
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO		
16 11	Rivestimenti e refrattari di scarto		
16 11 01 (*)	Rivestimenti e refrattari a base di carbonio derivanti da processi metallurgici contenenti sostanze pericolose		
16 11 03 (*)	Altri rivestimenti e refrattari derivanti da processi metallurgici contenenti sostanze pericolose		

	Rifiuti come classificati nella decisione 2000/532/CE	Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV	Operazione
17	RIFIUTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA TERRA PRELEVATA DA SITI CONTAMINATI)		
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
17 01 06 (*)	Miscele o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose.		
17 05	Terra, compresa quella prelevata da siti contaminati, rocce e materiali di dragaggio		
17 05 03 (*)	Frazione inorganica di terra e rocce contenenti sostanze pericolose		
17 09	Altri rifiuti da costruzioni e demolizioni		
17 09 02 (*)	Rifiuti da costruzioni e demolizioni contenenti PCB, eccettuate apparecchiature contenenti PCB.		
17 09 03 (*)	Altri rifiuti da costruzioni e demolizioni contenenti sostanze pericolose		

19	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, PREPARAZIONE DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO FUORI SITO E ALL'USO INDUSTRIALE		
19 01	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti		
19 01 07 (*)	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi		
19 01 11 (*)	Ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose		
19 01 13 (*)	Ceneri leggere contenenti sostanze pericolose		
19 01 15 (*)	Polveri di caldaia contenenti sostanze pericolose		
19 04	Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione		
19 04 02(*)	Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi		
19 04 03 (*)	Fase solida non vetrificata		

⁴ I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) vanno considerati pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi (GU L 337 del 31.12.1991, pag. 20; direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE, GU L 168 del 2. 7. 1991, pag. 28), e sono pertanto soggetti alle disposizioni di detta direttiva.

⁵ I limiti si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi.

⁶ Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.

⁷ Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati qui di seguito:

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0001
PCDF	
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0001